

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.113 D.LGS. N. 50/2016

AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 38 in data 30.11.2021

Il comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

A seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- Responsabile unico del procedimento.
- Soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture.
- Soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione;
- Soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara.
- Soggetti incaricati della direzione dei lavori.
- Soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione.
- Soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo.
- Soggetti incaricati del collaudo statico.
- Soggetti incaricati della verifica di conformità.
- I collaboratori dei suddetti soggetti.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante.

Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure e dei documenti di gara
- d) predisposizione e controllo delle procedure per l'esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori;
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo (ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione), la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti ed individuati con apposita determinata dal Responsabile del Servizio competente quale atto di affidamento di incarico. All'interno del Gruppo di lavoro sono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi professionali ed operativi allo scopo determinati.

2. Nella scelta si deve tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti e Centrale Unica di Committenza)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. In caso di attività svolta da centrali di committenza, per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, alla stessa può essere attribuita – su richiesta - una quota del fondo incentivante, pari al 10%.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Articolo 7
(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti, di cui all'articolo 2, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 8
(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9
(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture sono determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Fino ad € 500.000,00	2,0%
Da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00:	
- per la parte fino ad € 500.000,00	2,0%
- per la parte eccedente	1,5%
Oltre € 1.000.000:	
- per la parte fino ad € 500.000,00	2,0%
- per la parte da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00:	1,5%
- per la parte eccedente	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Fino ad € 500.000,00	2,0%
Da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00:	
- per la parte fino ad € 500.000,00	2,0%
- per la parte eccedente	1,5%
Oltre € 1.000.000:	
- per la parte fino ad € 500.000,00	2,0%
- per la parte da € 500.000,00 ad € 2.000.000,00	1,5%
- per la parte eccedente	1,0%

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento, da realizzare, si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

8. Il fondo è costituito per lavori, forniture e servizi di importo superiore ad euro 40.000,00, a condizione che vi sia la relativa previsione nei documenti di programmazione dell'amministrazione (D.U.P, programma triennale dei lavori pubblici e programma biennale per l'acquisto di beni e servizi), e – per servizi e forniture - solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10
(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;

- complessità delle opere/servizi/forniture.

2. La ripartizione delle risorse è disciplinata dalle seguenti Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili ed è corrisposto ad ogni soggetto destinatario, tenendo conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;

TABELLA 1) – LAVORI

FUNZIONE SVOLTA	Fase 1 - Programmazione	Fase 2 - Redazione atti di gara, elaborati tecnici, amministrativi e verifica progettazione	Fase 3 - affidamento	Fase 4 - Esecuzione	TOTALE
R.U.P.	3%	8 %	5%	5%	21%
Estensore atti di gara		22 %			22%
Coordinatore della sicurezza		8%		11%	19%
Verifica progettazione		2%			2%
Direzione lavori				20%	20%
Collaudo – Certificato regolare esecuzione				2%	2%
Collaboratori tecnici e amministrativi	2%	2%	5%	5%	14%
TOTALE	5%	42%	10%	43%	100%

Il R.U.P. può, discrezionalmente, elevare fino al 10 punti percentuali o ridurre fino all'1% le percentuali spettanti ai collaboratori tecnici ed amministrativi di ciascuna fase in base al numero dei collaboratori coinvolti o all'entità del loro coinvolgimento. Contestualmente dovrà ridurre od aumentare di pari punti le percentuali assegnate agli altri soggetti della medesima fase in modo da assicurare il rispetto della percentuale complessiva assegnata a ciascuna di esse. In caso di assenza di collaboratori la percentuale è ridotta a zero.

FASE 1 – Programmazione

FASE 2 – Da programmazione a determina a contrarre

FASE 3 – Da determina a contrarre a stipula contratto

FASE 4 – Da stipula contratto a Certificato di regolare esecuzione/Collaudo

TABELLA 2) – FORNITURE E SERVIZI

FUNZIONE SVOLTA	Fase programmazione, redazione atti di gara ed elaborati tecnici ed amministrativi	Fase affidamento	Fase esecuzione	TOTALE
R.U.P.	10%	12%	3%	25%
Estensore atti di gara	20%	3%		23%
Direttore dell'esecuzione			22%	22%
Verificatore conformità – Certificato regolare esecuzione			3%	3%
Collaboratori tecnici e amministrativi	10%	10%	7%	27%
TOTALE	40%	25	35	100%

Il R.U.P. può, discrezionalmente, elevare fino al 10 punti percentuali o ridurre fino all'1% le percentuali spettanti ai collaboratori tecnici ed amministrativi di ciascuna fase in base al numero dei collaboratori coinvolti o all'entità del loro coinvolgimento. Contestualmente dovrà ridurre od aumentare di pari punti le percentuali assegnate agli altri soggetti della medesima fase in modo da assicurare il rispetto della percentuale complessiva assegnata a ciascuna di esse. In caso di assenza di collaboratori la percentuale è ridotta a zero.

FASE 1 – Da programmazione a determina a contrarre

FASE 2 – Da determina a contrarre a stipula contratto

FASE 3 – Da stipula contratto a verifica di regolare esecuzione

**Articolo 11
(Erogazione delle somme)**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Responsabile del Servizio alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Nel caso il Responsabile del Servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

4. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

**Articolo 12
(Coefficienti di riduzione)**

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti

della Stazione Appaltante, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13 **(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)**

1. Il Responsabile del Servizio, nell'atto con il quale individua i soggetti coinvolti stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.

3. Qualora lo stesso soggetto assuma più ruoli, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

4 Nel caso in cui nella determinazione con cui si liquida il fondo incentivante sia ricompresa anche l'erogazione del fondo spettante al Responsabile del Servizio, in detto atto è da ricomprende l'attestazione di validazione del Segretario Comunale.

5. Per servizi e forniture di carattere pluriennale, i rispettivi fondi incentivanti vengono previsti, unitamente alla previsione degli importi relativi alla prima annualità dell'affidamento ed sono erogati al termine di ciascuna fase.

6. Il Responsabile del Servizio determina la liquidazione del fondo incentivante:

- in percentuale al compimento delle funzioni svolte suddivise per fasi, come specificato nelle Tabelle 1 e 2 di cui all'articolo n. 10 del presente regolamento;
- per la totalità alla certificazione della conclusione di esecuzione finale.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale interessato non possono superare il 50% del rispettivo trattamento economico fondamentale annuo lordo.

Articolo 14 **(Applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano tuttavia, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso dopo il 10 aprile 2018, data della pronuncia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», a condizione che nei relativi quadri tecnico-economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 15 **(Entrata in vigore e abrogazioni)**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.